



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Originale sentenza	€ 144,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	€ 173,10

Il Funzionario
Dott.ssa Mariolina Verro
F.to Digitalmente

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott. Salvatore CHIAZZESE Presidente

dott. Gioacchino ALESSANDRO Giudice

dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 120/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69286** del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

SAJEVA Ulisse, nato ad Agrigento (AG) il 01.05.1952, (C.F.:

SJVLSS52E01A089W) ed ivi residente nella Via Piave n. 13, rappresentato e

difeso, giusto mandato su foglio separato, da intendersi in calce alla comparsa

di costituzione, dall'Avv. Massimiliano Mangano, (C.F.:

MNGMSM63H24G273X, p.e.c.: avv.massimilianomangano@pecavvpa.it;

nr. tel./fax: 091-6256125), ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente

giudizio, presso lo studio di quest'ultimo, sito in Palermo, nella via Nunzio

Morello n. 40;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 7 febbraio 2024, il relatore dott.

Salvatore Grasso. il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. dott. Marco

Cavallaro e l'Avv. Mangano per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

I. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, con atto di citazione depositato il 28 luglio 2023 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'arch. Sajeva – Direttore Generale al tempo dei fatti dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento (d'ora in poi anche "IACP") - per sentirlo condannare al pagamento in favore di detta Amministrazione della somma complessiva di euro 262.758,67 (duecentosessantadue milasettecentocinquante/67 centesimi), oltre rivalutazione ed interessi legali in favore di detto Istituto, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

L'atto di citazione trae origine dalla denuncia di danno erariale prot. n. 1555/U20 dell'11.2.2020 con la quale il Direttore Generale *pro tempore* ed il Commissario Straordinario dello IACP hanno segnalato l'ipotesi di danno erariale conseguente all'intervenuta sentenza n. 611/2019 della Corte di Appello di Palermo – Sezione lavoro, in forza della quale è stato dichiarato nullo il licenziamento disciplinare senza preavviso intimato al dipendente dello IACP, signor Maurizio Guercio, e, conseguentemente, disposte la reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente licenziato e la condanna dell'Istituto a rifondere al lavoratore una indennità commisurata alla retribuzione che il medesimo avrebbe dovuto percepire dal momento del licenziamento e fino all'effettivo reintegro.

Anzitutto, nel ricostruire in dettaglio l'*iter* amministrativo che ha condotto all'instaurazione del presente giudizio, la Procura regionale ha premesso che:

- con provvedimento prot. n. 9573 del 30.9.2013 il Direttore Generale dello IACP, p.t., Arch. Ulisse Sajeva, odierno convenuto, ha dato avvio al

procedimento disciplinare nei confronti del dipendente, sig. Maurizio

Guercio, formulando espressa contestazione di addebiti disciplinari, ciò in

quanto era previamente emerso che lo stesso dipendente, addetto

all'Ufficio paghe dello IACP, avrebbe indebitamente autoliquidato a se

stesso importi per emolumenti maggiori rispetto a quanto era previsto,

percependo somme non dovute;

- l'odierno convenuto, con proprio provvedimento prot. n. 10139 del

16.10.2013, ha sospeso il procedimento disciplinare già avviato in forza del

summenzionato provvedimento di contestazione di addebito, in attesa della

definizione del giudizio penale in confronto del dipendente Guercio in

forza dell'esposto del 7.10.2013 predisposto dal medesimo Direttore

Generale e trasmesso alla Procura della Repubblica di Agrigento: con il

menzionato provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare

veniva comminata al lavoratore la misura cautelare della *“privazione della*

retribuzione con la corresponsione della sola indennità alimentare”;

- con successiva determina dirigenziale prot. n. 270 del 5.8.2014, sempre il

Direttore Generale odierno convenuto, rilevato che *“in data 04.08.2014 il*

dipendente di questo Ente, Geom. Maurizio Guercio risulta essere stato

sottoposto a misura restrittiva della libertà personale”, in attuazione del

disposto *“dell'art.27 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art. 27*

del CCNL del 24.01.2004, del Comparto Enti Locali”, determinava di

“sospendere cautelativamente d'ufficio dal servizio, per le motivazioni

esprese in premessa, il geom. Maurizio Guercio, con privazione della

retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque restrittivo

della libertà”;

- con nota prot. n. 6421 I/16 del 29.7.2016 il Direttore Generale ha trasmesso all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (d'ora innanzi, anche "UPD") dello IACP i provvedimenti di cui in precedenza, dando atto dell'intervenuta condanna alla pena di anni tre di reclusione e alla misura accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici del dipendente Guercio con sentenza n. 18 del 27.1.2016 del Tribunale penale di Agrigento e domandando all'UPD di adottare gli atti consequenziali;
- l'UPD, con atto dell'1.8.2016, ha riattivato il procedimento disciplinare già avviato e poi sospeso dal Direttore Generale, rinnovando la contestazione dei fatti addebitati al dipendente con il menzionato originario provvedimento prot. n. 9573 del 30.9.2013 del Direttore Generale di IACP e convocandolo per ulteriore audizione in contraddittorio, incombente effettuato in data 6.9.2016;
- con provvedimento di cui al verbale n. 4 del 29.9.2016 l'UPD ha comunicato al dipendente la conclusione del procedimento disciplinare e l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, in applicazione del disposto dell'art. 3, comma 8 lett. f), del C.C.N.L. Autonomie Locali dell'11.4.2008;
- il Commissario *ad acta* dello IACP ha preso atto dell'intervenuta irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, con propria delibera n. 63 del 20.10.2016, cui pure veniva apposto il parere positivo del Direttore Generale odierno convenuto;
- in data 18.8.2017 il dipendente, signor Guercio, ha interposto ricorso avverso il provvedimento di licenziamento prima innanzi il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, che rigettava l'opposizione

al licenziamento con sentenza n. 1345/2018 del 13.11.2018 e poi innanzi

alla Corte di Appello di Palermo che, con sentenza n. 611/2019, pubblicata

il 19.6.2019 ha, però, riformato integralmente il disposto della menzionata

sentenza di prime cure, accogliendo il gravame proposto dal dipendente e

così disponendo: *“definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle*

parti, in riforma della sentenza n. 1345/2018 del Tribunale GL di

Agrigento, dichiara nullo il licenziamento impugnato e condanna l’Iacp a

reintegrare Maurizio Guercio nel posto di lavoro e a pagargli un’indennità

risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno

del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, oltre interessi

legali come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e

assistenziali per il medesimo periodo. Condanna l’Iacp al pagamento delle

spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 per il primo

ed in € 3.800,00 per il secondo, a titolo di compensi professionali, oltre

IVA, CPA e spese forfettarie”;

- sulla scorta delle motivazioni contenute in appositi pareri *pro veritate*, lo

IACP ha desistito dal proporre ulteriore impugnazione della sentenza di

secondo grado nonché dal riavvio del procedimento disciplinare;

- con provvedimento dirigenziale n. 33 del 18.9.2019 è stato disposto il

reintegro in servizio del dipendente, signor Guercio.

Dopo aver ricostruito i fatti, il Requirente ha, altresì, messo in rilievo il

contrasto sorto tra l’IACP ed il sig. Guercio in ordine all’esatta quantificazione

dell’indennità risarcitoria e degli ulteriori oneri, spese ed accessori di

condanna, sia diretti che indiretti, sul quale, tra l’altro, esauriti

infruttuosamente i rimedi cautelari, penderebbero i procedimenti di

opposizione all'atto di precetto ed all'atto di pignoramento presso terzi nel corso del quale è stata adottata l'ordinanza di assegnazione delle somme dell'11.6.2021 (per € 267.142,81) con la quale è stata data effettiva esecuzione alla sentenza n. 611/2019 della Corte di Appello. In forza di tale provvedimento, Poste Italiane s.p.a., sede di Agrigento, in qualità di istituto che deteneva somme di spettanza di IACP, ha corrisposto al dipendente creditore la somma complessiva di euro 262.758,67 suddivisa i) in euro 258.110,93 per complessiva sorte (ovvero indennità risarcitoria e oneri diretti, ma non quelli indiretti, in favore del dipendente, nonché spese, oneri ed accessori legali della fase giudiziale di merito); ii) euro 100,00, per spese di dichiarazione della fase esecutiva; iii) euro 4.547,74 per spese legali ed ulteriori oneri ed accessori della fase esecutiva.

Con l'occasione, è stato precisato, infatti, che nessun esborso per oneri indiretti, ovvero per versamenti che l'Istituto è tenuto ad effettuare all'Ente previdenziale ai fini della ricostruzione, anche a titolo previdenziale e/o contributivo, della carriera del dipendente riammesso, risulta essere stato effettuato e, pertanto, la Procura regionale ha formulato espressa riserva di spiegare ogni ulteriore e diversa azione risarcitoria o modifica della determinazione del pregiudizio contestato, ivi inclusa l'eventuale contestazione suppletiva, anche in seno al presente giudizio, dell'ulteriore danno, allorquando si manifesterà a fronte dei pagamenti per la ridetta causale effettivamente sostenuti dallo IACP.

Tanto premesso, parte attrice, nel ripercorrere la decisione della Corte d'Appello recante la condanna dello IACP, ritenendola ampiamente condivisibile, ha evidenziato come la pronuncia della Corte d'Appello,

richiamato l'art. 55 bis TU n. 165/2001, nel testo applicabile *ratione temporis*,

abbia posto alla base della dichiarazione di nullità *ab origine* del

licenziamento:

i. l'incompetenza del Dirigente Generale dello IACP Sajeva alla contestazione degli addebiti al Guercio ed alla sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale;

ii. che il successivo atto dell'1.8.2016 con cui l'UPD ha inteso disporre "*la riapertura del procedimento disciplinare con rinnovo della contestazione dei fatti addebitati*", in realtà non poteva produrre l'effetto di riaprire un procedimento nullo *ab origine*, né di rinnovare la contestazione degli addebiti, per quanto detto, parimenti nulla.

In particolare, secondo la prospettazione attorea, causa diretta ed efficiente del danno indiretto causato all'Istituto, fu proprio ed effettivamente la condizione – dal Giudicante di Appello ritenuta correttamente di incompetenza – con cui l'odierno convenuto, Arch. Sajeva, Direttore Generale dello IACP, adottò, in luogo dell'UPD, e quindi illegittimamente, il provvedimento disciplinare e, in generale, assunse su di sé, in carenza di potere, in assenza di specifica competenza, ma pure di qualsivoglia delega in proposito, l'avvio e la gestione del procedimento disciplinare, poi conclusosi nel 2016 con la pronuncia di licenziamento.

In buona sostanza, il Direttore Generale, adottando, impropriamente e con marchiana violazione della disciplina applicabile, l'atto di avvio del procedimento disciplinare, con coeva contestazione degli addebiti, nonché pure i provvedimenti sanzionatori cautelari e la successiva sospensione del medesimo procedimento aveva – al contempo - consumato, in evidente

incompetenza, il potere disciplinare è precluso all'UPD la successiva riedizione del procedimento, in quanto non poteva risultare esplicita in continuità con il potere già esercitato impropriamente dal Direttore Generale.

Il Requirente, con segnato riguardo al provvedimento adottato dall'UPD, ha richiamato la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui ha evidenziato che tale provvedimento *“assume la veste di apertura di un nuovo procedimento disciplinare e di una nuova contestazione - si badi bene, per i medesimi fatti già oggetto della precedente contestazione nulla - questa volta posto in essere dall'organo competente (l'Upd), ma oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza dei fatti stessi, fissato dall'art. 55 bis (nel testo vigente razione temporis)”*.

La Procura regionale, richiamando il quadro normativo interno allo IACP, ha evidenziato, altresì, che l'UPD era stato già costituito all'interno di detto istituto, che la costituzione dell'UPD rientrava tra le competenze del Direttore Generale e che anche esaminando le attribuzioni di quest'ultimo, come previste dallo Statuto dell'Istituto applicabile *ratione temporis*, si comprenderebbe agevolmente come l'odierno convenuto abbia impropriamente operato esorbitando radicalmente dalle funzioni e dai compiti ascrittigli. Sul punto, parte attrice ha, al contempo, contestato al convenuto di aver apposto il proprio parere favorevole - senza alcuna segnalazione del vizio che egli aveva impresso al procedimento avviandolo in palese incompetenza – alla delibera del Commissario *ad acta* n. 63 del 20.10.2016.

Contrariamente a quanto accaduto nel caso di specie, secondo la prospettazione attorea, il Direttore Generale, odierno convenuto, in applicazione del disposto del menzionato comma 3 dell'art. 55 bis d.lgs. n.

165/2001 vigente *ratione temporis*, si sarebbe dovuto limitare a segnalare all'UPD, negli stringenti termini previsti dalla norma, l'esistenza di fatti per cui era opportuno avviare un procedimento disciplinare in confronto del dipendente Guercio, massimamente in considerazione della gravità dei fatti putativamente accertati e della conseguente immanenza della sanzione erogabile. La comunicazione all'UPD fu posta in essere, invece, inspiegabilmente, solo nel 2016.

Richiamata, altresì, l'evoluzione normativa e le conseguenti modifiche intervenute sulla disciplina e composizione dell'UPD, la Procura regionale ha, comunque, rimarcato come l'odierno convenuto sia stato sempre al corrente di detti cambiamenti e di come, nonostante l'arch. Sajeve fosse stato presidente dell'UPD per circa un mese, non abbia mai agito in tale veste ma in quella di Direttore Generale ed in periodi differenti.

Ritenuta, inoltre, pacifica nella vicenda in contestazione la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo contabile, con riferimento al profilo soggettivo, la Procura regionale ritiene che la condotta del convenuto sia stata caratterizzata da gravissima negligenza ed imperizia, considerando, in particolare, che le norme regolamentari e statutarie dello IACP ascrivono al Direttore Generale primarie funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa alla struttura burocratica dell'Ente, di verifica della conformità a leggi, statuto e regolamenti dell'attività amministrativa, di direzione strategica del personale e dell'organizzazione, di diretta collaborazione con la *governance* dell'Istituto e, in generale, di sovrintendenza del buon funzionamento dell'Ente.

La gravità della colpa, in sostanza, sarebbe rinvenibile nella palese violazione

di testi legislativi vigenti e di norme interne - entrambi di facile interpretazione

- sui quali, peraltro, si era formato un coevo e uniforme orientamento, in senso

difforme a quanto posto in essere dal convenuto, nella giurisprudenza della

Corte di Cassazione.

Pertanto, alla luce delle esposte motivazioni, con invito a dedurre del

24.04.2023, è stata contestata al sig. Sajeve la responsabilità per il danno in

argomento. L'atto è stato notificato in mani del destinatario, odierno

convenuto, prima in data 28.4.2023 e poi in data 26.5.2023, a seguito di

rinnovazione previa apposizione al medesimo atto della formula di conformità

previamente non apposta, in mani della moglie convivente.

Il convenuto nell'esercizio delle facoltà difensive ha esercitato il diritto di

accesso al fascicolo istruttorio e presentato le proprie deduzioni.

Il Pubblico Ministero non ha, tuttavia, ritenuto che le deduzioni difensive

potessero consentire di superare le contestazioni mosse e, pertanto, con atto

del 28 luglio 2023 l'odierno convenuto è stato citato in giudizio.

II. Con memoria depositata in data 17 gennaio 2024, si è costituito in

giudizio l'arch. Sajeve il quale, nel confermare la sequenza dei fatti, ha

precisato che alla data del 30 settembre 2013, di avvio procedimento

disciplinare, non era ancora stato costituito il nuovo Ufficio Procedimenti

disciplinari ai sensi del c.d. decreto Brunetta, d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150. Il

nuovo UDP sarebbe, infatti, stato costituito con delibera del Commissario

Straordinario n.28 del 15 novembre 2013, con presidente il direttore generale

Sajeve, sostituito il successivo 19 dicembre 2013 in quanto già nominato

responsabile anticorruzione.

Nel riproporre alcune delle difese già sviluppate nel corso della fase

preprocessuale, parte convenuta ha, nel merito, evidenziato, la mancanza di responsabilità in ragione della carenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo della colpa grave.

Con riguardo alla carenza del nesso causale, in particolare, è stato osservato che la sanzione disciplinare è stata irrogata dall'UDP e della stessa prendeva atto il Commissario *ad acta*. Pertanto, l'UDP, diversamente da quanto affermato da parte attrice, ben avrebbe potuto e dovuto rilevare la consumazione del potere sanzionatorio, evitando di irrogare la sanzione del licenziamento, come poi annullata. Inoltre, con riguardo alla asserita mancanza di satisfattività del mancato esperimento dell'azione disciplinare, è stato evidenziato come tale situazione sia espressamente disciplinata dal D.lgs 165/2001, art. 55 *quater*, comma 3 bis, il quale prevede che, in tali casi, può residuare solamente la responsabilità disciplinare del dirigente che abbia determinato la situazione che ha condotto al mancato licenziamento.

Richiamando il passo della decisione della Corte d'Appello in cui si evidenzia che il procedimento disciplinare aperto dall'UDP costituiva una riedizione di quello precedente, il convenuto ha rimarcato come risulti evidente che le conseguenze dannose di cui all'odierna fattispecie, sul piano eziologico, si sono prodotte a seguito del "nuovo procedimento disciplinare" e della "nuova contestazione". Allo stesso modo, sarebbe eziologicamente del tutto irrilevante il parere espresso sulla delibera del Commissario 63 del 20 ottobre 2016, di semplice "presa d'atto del licenziamento", proprio perché la competenza ad irrogare la sanzione era tutta dell'UDP che lo aveva comminato, non residuando alcuna ulteriore competenza in capo ad altri soggetti.

Ne costituirebbe riprova il fatto che, nella sentenza della Corte di Appello di Palermo 611/2019, il provvedimento di licenziamento impugnato e dichiarato nullo è quello del 29 settembre 2016 come indicato a pag.1, e non la delibera del Commissario n. 63/2016.

In secondo luogo, la difesa del Convenuto ha rimarcato che la Corte di Appello ha condannato lo IACP esclusivamente a *“reintegrare Maurizio Guercio nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo”*. L'ente non sarebbe stato quindi condannato a pagare le retribuzioni relative al periodo di sospensione cautelare con privazione della retribuzione, anche perché tale provvedimento, a differenza di quanto affermato dal P.M., non avrebbe natura disciplinare e non sarebbe quindi viziato da incompetenza, ritenendo che lo stesso dovesse essere emanato dal Direttore Generale.

Tale prospettazione risulterebbe avvalorata dal fatto che il sig. Guercio non avrebbe attivato alcuna domanda risarcitoria relativamente alle superiori poste economiche. In ogni caso, la prospettazione del P.M., che vorrebbe imputare al Convenuto il danno di cui alla sentenza - che attiene esclusivamente al pagamento un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione – non potrebbe basarsi sulla mera ipotesi che, in caso di mancato nuovo esercizio del potere disciplinare, il Guercio “avrebbe inevitabilmente avanzato in confronto dell'Ente datoriale pretese di refusione degli emolumenti non pagati e di un congruo risarcimento, oltre alle spese

legali.

Con riguardo all'elemento soggettivo, il convenuto ha ribadito che alla data del 30 settembre 2013, di avvio procedimento disciplinare - a seguito della soppressione del Servizio Affari Generali e del Personale, il cui dirigente era in precedenza individuato quale responsabile dell'UPD, come si dà atto nella delibera del Commissario Straordinario n. 28/2013 - non era ancora stato costituito il nuovo Ufficio Procedimenti disciplinari ai sensi del c.d. decreto Brunetta, il quale aveva altresì modificato la disciplina delle sanzioni disciplinari, prevedendo che l'ufficio procedimenti disciplinari avesse competenza nell'attivazione e gestione dei procedimenti disciplinari qualora il responsabile della struttura non fosse dirigente e nel caso di infrazioni di maggiore gravità. Il nuovo UDP sarebbe stato costituito soltanto con delibera del Commissario Straordinario n.28 del 15 novembre 2013, individuando come Presidente il Direttore Generale Sajeve, poi sostituito il 19 dicembre 2013 in quanto già nominato responsabile anticorruzione. Pertanto, il Convenuto, quando venne avviato il procedimento disciplinare il 30 settembre 2013, non poteva investire l'UPD in quanto non ancora costituito dal Consiglio di Amministrazione (o dal Commissario Straordinario in sua mancanza) e fu costretto ad attivarsi personalmente per tentare di evitare che si potesse determinare proprio la consumazione del potere disciplinare. D'altro canto, la norma del regolamento che attribuiva al Direttore "la individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55, comma 4 del d. lgs. n. 165/2001", non poteva trovare applicazione, in quanto riferita al caso in cui nell'organigramma dello IACP fosse presente un ufficio di per sé già idoneo a svolgere le relative competenze

e come tale individuabile; ipotesi non ricorrente nel caso in esame, per il quale

fu necessario costituire apposito ufficio con atto del Commissario

Straordinario facente le veci del Consiglio di Amministrazione, unico organo

competente. Pertanto, risulterebbe infondata la contestazione secondo la quale

il Convenuto “*si sarebbe dovuto limitare a segnalare all’UPD, negli*

stringenti termini previsti dalla norma, l’esistenza di fatti per cui era

opportuno avviare un procedimento disciplinare”.

L’assenza di colpa grave si rileverebbe, altresì, dalla considerazione che il

licenziamento era stato valutato come legittimo dal Tribunale del Lavoro di

Agrigento che, dapprima con il decreto di rigetto 11229/2017 del 20 luglio

2017 e quindi con la sentenza 1345/2108 del 13 novembre 2018 aveva respinto

il ricorso proposto dal Guercio. La ricostruzione contenuta in detta pronuncia,

oltre ad aver trovato conferma in orientamenti “non formalistici” della

giurisprudenza di legittimità in materia di consumazione del potere

disciplinare, avrebbe, peraltro, trovato conforto nell’introduzione del comma

9 *ter* all’art. 55 *bis*, ad opera del D.lgs 75/2017, art. 13, comma 1, lett. a, in

forza del quale, seppure solo per le fattispecie successive alla sua entrata in

vigore, “*la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento*

disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l’eventuale

responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la

decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione

irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa

del dipendente, e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare”.

Il convenuto ritiene, piuttosto, che lo IACP, in occasione del giudizio

giuslavoristico, non abbia valorizzato adeguatamente tutti i superiori profili –

unitamente alla circostanza, espressiva di acquiescenza, che il Guercio, nel corso del giudizio disciplinare non ha mai eccepito la consumazione del potere disciplinare dello IACP, come risulta dal verbale n. 2 davanti al UPD del 6 settembre 2016 - i quali avrebbero meritato una più puntuale difesa nel giudizio di merito e comunque la proposizione di un ricorso davanti la Suprema Corte di Cassazione, che invece lo IACP ha discutibilmente ritenuto di non dovere proporre.

Pertanto, non potrebbe ravvisarsi nella condotta dell'arch. Sajeva una condotta gravemente colposa.

In via subordinata, è stato evidenziato che se il giudice di prime cure, invece di respingere il ricorso, già a far data dal primo decreto di rigetto del 20 luglio 2017, lo avesse accolto, il Guercio avrebbe potuto percepire una somma di gran lunga inferiore a quella oggi in contestazione – e relativa al periodo di dieci mesi andato dal 29 settembre 2016 al 20 luglio 2017 - non potendosi certamente immaginare di poter porre a carico del Convenuto il danno causato dall'«erroneità» della sentenza del Tribunale del Lavoro, che certamente, a far data dal 20 luglio 2017 ha assunto autonoma valenza eziologica per il danno maturato successivamente.

Allo stesso modo – ferma restando l'irrilevanza del parere adesivo espresso sulla delibera del Commissario n. 63 del 20 ottobre 2016, di semplice “presa d'atto del licenziamento”, proprio perché la competenza ad irrogare la sanzione era tutta dell'UPD che lo aveva comminato, non residuando alcuna ulteriore competenza in capo ad altri soggetti – ove tale atto avesse invece rilievo, è stato osservato che nella quota di danno imputabile andrebbe altresì considerata, oltre alla responsabilità dell'UPD, anche la responsabilità

concorrente del Commissario Straordinario.

Da ultimo è stato chiesto l'esercizio del potere riduttivo, tenendo conto di tutte le ragioni sopra esposte.

III. Nel corso della pubblica udienza del 7 febbraio 2024, il Pubblico Ministero si è riportato agli atti contestando le prospettazioni difensive. In particolare, ha rimarcato come la sentenza della Corte di Appello abbia evidenziato la sussistenza del nesso causale tra il danno e la condotta dell'odierno convenuto. Con riguardo alla affermata natura asseritamente non disciplinare degli atti adottati dall'odierno convenuto, il Pubblico Ministero ha osservato, inoltre, che detti atti si autoqualificavano come tali e, pertanto, non sussisterebbero dubbi in merito.

Poi, con riguardo alla modifica normativa intervenuta con l'introduzione del comma 9 *ter*, è stato evidenziato come tale novella non incida sostanzialmente sulle ipotesi di incompetenza originaria in forza della quale è stata dichiarata la nullità del provvedimento di licenziamento. Richiamate alcune decisioni del giudice di legittimità sul procedimento di costituzione dell'UPD, il P.M. ha, altresì, osservato che la sentenza di primo grado del Giudice del Lavoro non derubrica la gravità della colpa. Da ultimo, per il profilo dell'eventuale esercizio del potere riduttivo, il P.M. si è rimesso al Collegio per la valutazione di alcuni aspetti inerenti alla imputabilità del danno. Per il resto ha insistito come in citazione.

L'avv. Mangano, per il convenuto, ha ribadito il ruolo di verifica dell'UPD e la natura non vincolata dell'operato di detto organo rispetto alla segnalazione effettuata dall'odierno convenuto. Inoltre, ha rimarcato la valenza interpretativa contenuta nel dettato del comma 9 *ter* citato a sostegno di una

interpretazione non formalistica delle disposizioni relative al procedimento disciplinare. Per il resto si è riportato agli atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sull'accertamento della responsabilità del convenuto accusato - quale Direttore Generale dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento - di aver adottato dei provvedimenti che hanno condotto alla dichiarazione di nullità del licenziamento del sig. Guercio ed al conseguente pagamento del ristoro di euro 262.758,67 a quest'ultimo.

In assenza di questioni preliminari, può procedersi con l'esame del merito del giudizio.

Al riguardo, il Collegio ritiene che la pretesa attorea sia parzialmente fondata e, come tale, debba essere accolta per le ragioni di cui appresso.

Per quanto concerne la condotta, non è in contestazione che con provvedimento prot. n. 9573 del 30.9.2013 l'odierno convenuto abbia dato avvio al procedimento disciplinare nei confronti del dipendente, sig. Maurizio Guercio, formulando espressa contestazione di addebiti disciplinari.

Altrettanto incontestata è l'adozione, da parte dell'odierno convenuto, del provvedimento prot. n. 10139 del 16.10.2013, della successiva determina dirigenziale prot. n. 270 del 5.8.2014, nonché della nota prot. n. 6421 I/16 del 29.7.2016 con la quale il Direttore Generale ha trasmesso all'Ufficio Procedimenti Disciplinari detti provvedimenti.

Parimenti incontestato è che, con Sentenza n. 611/2019 pubblicata il 19/06/2019, la Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di

lavoro, in riforma della sentenza n. 1345/2018 del Tribunale GL di Agrigento, ha dichiarato nullo il licenziamento impugnato da parte del sig. Guercio ed ha condannato lo IACP a reintegrare Maurizio Guercio nel posto di lavoro oltreché a pagargli *un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali come per legge nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo*. Detta pronuncia, al contempo, ha condannato lo IACP al pagamento con distrazione delle spese del doppio grado di giudizio, che ha liquidato in € 3.000,00 per il primo ed in € 3.800,00 per il secondo, a titolo di compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese forfettarie.

2. Per quanto attiene al nesso causale tra detta condotta ed il verificarsi del danno, il Collegio osserva che, nel percorso argomentativo che ha condotto alla decisione d'Appello, la volontà di dichiarare la nullità del provvedimento è saldamente ancorata alla originaria incompetenza dell'allora Direttore generale a contestare gli addebiti al sig. Guercio ed a disporre la sospensione del procedimento in attesa della definizione del processo penale. Tra le motivazioni è affermato, infatti, che *“Nel caso in esame, quindi, non v'è dubbio che il Dirigente Generale dell'IACP non era competente a contestare gli addebiti al Guercio e a disporre la sospensione del procedimento in attesa della definizione del processo penale. L'intero procedimento disciplinare, pertanto, essendo stato attivato in violazione di precise norme di legge poste a garanzia dei diritti dell'incolpato, come tali espressamente qualificate come imperative [...] è viziato da nullità insanabile”*.

In detta pronuncia si osserva, inoltre, che il Giudice del Lavoro ha ritenuto che

il successivo atto dell'1.8.2016 dell'UPD non potesse produrre l'effetto di riaprire un procedimento nullo *ab origine*, né di rinnovare la contestazione degli addebiti, per quanto detto, parimenti nulla. Inoltre, anche ove si intendesse attribuire a detto provvedimento la valenza di nuovo procedimento disciplinare e di una nuova contestazione, lo stesso sarebbe risultato comunque tardivo.

Secondo questo Collegio emerge, pertanto, chiaramente come la dichiarazione di nullità sia scaturita dal difetto di incompetenza all'adozione di detti provvedimenti dell'odierno convenuto e, al contempo, dalla tardività del provvedimento del 2016 rispetto alla conoscenza dei fatti da parte dell'Ente di appartenenza, invero, occorsa nel 2013.

2.1. D'altra parte, sulla base di tale evidenza, devono trovare parziale accoglimento le prospettazioni relative al nesso causale formulata dall'odierno convenuto in ordine alla facoltà dell'UPD di evitare l'irrogazione della sanzione del licenziamento, come poi dichiarata nulla.

Questo Collegio ritiene, infatti, che i provvedimenti adottati dall'UPD non avessero natura obbligatoria o vincolata e che, conseguentemente, la valutazione di detto Ufficio dovesse, quantomeno, estendersi alla sussistenza dei presupposti necessari per l'adozione del provvedimento di licenziamento.

Del resto, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che *deve escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato*. (Cass., Sez. Lav. Sent. n. 22798 del 2012 e n. 18858 del 2016).

Benché si comprenda la volontà di evitare che un dipendente infedele, condannato in sede penale, continui a prestare servizio nell'Amministrazione che ha danneggiato, deve osservarsi che l'UPD avrebbe – quantomeno potenzialmente – potuto rilevare i vizi di incompetenza alla base dei provvedimenti di contestazione dell'illecito disciplinare e di sospensione del relativo procedimento, definendo lo stesso – per ipotesi - con l'archiviazione e la riammissione in servizio del sig. Guercio.

Deve, pertanto, quantomeno in parte, condividersi la prospettazione del convenuto che vorrebbe valorizzare il mancato esercizio di tale facoltà da parte dell'UPD.

Tale valutazione non consente, tuttavia, di recidere integralmente il nesso causale tra la condotta dell'odierno convenuto ed il danno configurato nella sua integralità. Diversamente da quanto affermato dalla difesa dell'arch. Sajeve, infatti, deve osservarsi che, ove l'eventualità dell'archiviazione del procedimento ad opera dell'UPD si fosse concretizzata, l'Amministrazione avrebbe comunque dovuto procedere al pagamento al sig. Guercio del ristoro riconducibile alle retribuzioni non godute durante il periodo di sospensione cautelare disposto dallo stesso Direttore generale e, peraltro, nella quantificazione di cui meglio si dirà appresso.

La Corte di Cassazione, con orientamento coevo ai fatti in esame, benché riguardo a fattispecie solo in parte sovrapponibile, ha, infatti, avuto modo di precisare che “...solo a termine e secondo l'esito dei detti procedimenti (disciplinare e penale), si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata e debba sfociare nella destituzione o nella retrocessione, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti” (Corte Cost.,

sent. n. 168 del 1973).

Informando la vicenda in esame a tali principi, la regola iuris rinvenibile nell'Ordinamento per la disciplina dei casi considerati è quella per cui l'irripetibilità della retribuzione perduta durante la sospensione cautelare si giustifica unicamente nell'ipotesi in cui il procedimento disciplinare si concluda con la destituzione, ora licenziamento, del lavoratore, giacché con la decisione definitiva cessa la ragion d'essere della misura cautelare.

Negli altri casi in cui l'Amministrazione non abbia coltivato il procedimento disciplinare, conformando l'esercizio del potere disciplinare alle regole prescritte per il valido esercizio della potestà sanzionatoria, la trasformazione degli effetti della sospensione cautelare in una definitiva perdita della retribuzione dovuta non trova alcuna giustificazione nelle regole indicate, finendo essa per gravare il lavoratore di una sanzione disciplinare aggiuntiva, non tipizzata.

Un tale effetto conservativo della sospensione cautelativa, benché l'amministrazione non si sia adoperata sollecitamente nello svolgimento del procedimento disciplinare, è impedito dal carattere di mera strumentalità dell'allontanamento cautelare del dipendente, che non può mai incidere in misura più gravosa di quella in funzione dell'effettività della quale è preordinata, nonché dal divieto generale di sospensioni unilaterali del rapporto di lavoro, con perdita definitiva della retribuzione. (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 25/11/2013, n. 26287).

Con riguardo al caso in esame, inoltre, risulta opportuno soggiungere come la contestazione attorea non sia connessa all'adozione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio del sig. Guercio quanto, piuttosto, ai

provvedimenti di contestazione dell'illecito disciplinare e di sospensione del connesso procedimento. È stato, infatti, l'accertamento dell'incompetenza dell'odierno convenuto all'adozione di questi ultimi provvedimenti ad aver inficiato l'intero procedimento disciplinare ed a travolgere, solo di riflesso, il provvedimento di sospensione dal servizio contestualmente adottato in attesa della definizione del giudizio penale.

Il forte legame intercorrente tra il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio ed il procedimento disciplinare confermano, d'altronde, come gli effetti della scelta di sospendere cautelamente il dipendente dal servizio siano stati sterilizzati dalla nullità del procedimento disciplinare, scaturita dall'incompetenza dell'arch. Sajeva all'adozione dei provvedimenti di contestazione dell'illecito disciplinare e di sospensione del relativo procedimento.

A prescindere, quindi, da una verifica sulla natura e titolarità del potere di sospensione cautelare dal servizio (sia essa obbligatoria o facoltativa) richiamata dalla difesa del convenuto, deve rilevarsi, pertanto, che il nesso causale tra la condotta dell'odierno convenuto ed il danno scaturito può ritenersi sussistente limitatamente a quella quota riconducibile al periodo compreso tra il 30 settembre 2013 (data di contestazione/decorrenza del licenziamento) ed il 29 luglio 2016 (data di trasmissione degli atti all'UPD).

2.2. A tale ultimo riguardo, accede la prospettazione del convenuto secondo la quale le pretese del sig. Guercio di c.d. *restitutio in integrum* avrebbero avuto ad oggetto soltanto il periodo decorrente dal 29.09.2016 (data della chiusura del procedimento disciplinare con irrogazione della sanzione del licenziamento) alla riammissione in servizio. Ebbene tale prospettazione

non risulta fondata.

Dalla documentazione in atti – e in particolare dalla Consulenza Tecnica di Parte a firma della d.ssa Claudia Restivo prodotta nel corso del giudizio di opposizione all’atto di precetto – risulta evidente che la richiesta contenuta nell’atto di precetto, pari ad € 267.142,61, è relativa al periodo compreso tra la sospensione del sig. Guercio (settembre 2013) e la sua riammissione in servizio (settembre 2019) oltrech  alle spese legali ed a quelle connesse alla fase esecutiva.

Ne sia riprova anche il fatto che la deliberazione del commissario *ad acta* n. 63 del 20 ottobre 2016, peraltro recante il parere favorevole dell’arch. Sajeva, ha stabilito di “*considerare concluso il rapporto di lavoro del dipendente Sig. Maurizio Guercio con questo istituto a decorrere dal giorno 30 settembre 2013, ai sensi dell'art. 1 comma 41, della Legge n. 92/2012, norma che trova applicazione al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici in forza dell'art. 51, comma 2, del Decreto legislativo n. 165/2001*”.

Da tanto consegue che, fatto salvo l’esito del procedimento di opposizione al precetto, le prospettazioni sviluppate dalla difesa dell’odierno convenuto e tese ad affermare che lo IACP non sarebbe stato quindi condannato a pagare le retribuzioni relative al periodo di sospensione cautelare con privazione della retribuzione e che il sig. Guercio non avrebbe attivato alcuna domanda risarcitoria relativamente alle superiori poste economiche devono ritenersi del tutto infondate.

3. Per quanto attiene all’elemento soggettivo dell’odierno convenuto, deve rammentarsi che l’art. 55-*bis* del d.l.gs. 30 marzo 2001 n. 165, nella sua formulazione applicabile *ratione temporis*, al comma 1, prevedeva: “*Per le*

infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

Il comma 3, inoltre, stabiliva che: Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Sul punto, stante l'assenza di contestazioni in ordine al fatto che la sanzione che dovesse comminarsi al sig. Guercio fosse quella del licenziamento data la gravità dei reati contestati, va evidenziato che il comma 4 dell'art. 55-bis stabiliva che: Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale

sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

L'art. 55-ter, per quanto qui di interesse, al comma 1, attribuiva anche la facoltà della sospensione del procedimento disciplinare all'UPD.

Tanto premesso sul quadro normativo, il Collegio osserva che dal confronto delle norme appena poste in rassegna con gli atti adottati dall'odierno convenuto – nei quali dette norme vengono peraltro richiamate – emerge uno scostamento dalle stesse tale da poter ritenere che la condotta dell'odierno convenuto sia stata gravemente colposa.

Ad ulteriore conferma può osservarsi che, nell'atto di contestazione prot. 9573 del 30 settembre 2013, richiamato l'art. 55-bis, il convenuto in persona, nella qualità di Direttore Generale, ha convocato il sig. Guercio per il 10 ottobre 2013 (10 giorni dopo) e, nel richiamare il comma 2, ha rammentato allo stesso sig. Guercio la facoltà dell'invio di una memoria scritta, entro la stessa data.

Sul punto deve rimarcarsi che, come risulta dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 55-bis, il procedimento da seguire era quello di cui al comma 4, in forza del quale il provvedimento di contestazione andava adottato dall'UPD e prevedeva il raddoppio del termine (venti giorni) di cui al comma 2 (10

giorni).

Si osserva, altresì, che l'erronea individuazione della disciplina applicabile (comma 2 in luogo del comma 4) emerge anche dalla nota prot. 10139 del 16 ottobre 2013 nella quale, peraltro, al pari della precedente, non è fatta alcuna menzione dell'UPD o di eventuali problemi in ordine alla sua costituzione o operatività.

3.1. A tale ultimo riguardo, peraltro, non risultano fondate neanche le prospettazioni difensive connesse all'asserita assenza di un UPD all'interno dello IACP.

Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che l'UPD venne costituito con delibera commissariale n. 39 del 6 luglio 2009 e individuato nella figura del Dirigente del Servizio Affari Generali e del Personale.

Dalla stessa documentazione e, in particolare, dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 15 novembre 2013, risulta, inoltre, che solo con delibera commissariale n. 40 adottata nella stessa data venne approvata la riorganizzazione della dotazione organica con la quale, tra l'altro, fu soppresso il servizio "Affari generali e del personale".

Da tanto deve desumersi che al momento della contestazione disciplinare (settembre 2013) e della sospensione del procedimento disciplinare (ottobre 2013) nonché sino al 15 novembre 2013, l'UPD fosse costituito e potenzialmente operativo.

Deve rilevarsi, d'altra parte, che il convenuto non ha chiarito – né in fase di costituzione né all'interno dei provvedimenti adottati - le ragioni per le quali l'UPD esistente al momento dei fatti, benché costituito prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, non fosse idoneo a ricevere la

segnalazione dell'illecito di cui all'art. 55 *bis* comma 3 o a procedere ai sensi della normativa vigente al momento del verificarsi dei fatti. Né, al contempo, è stato espresso il motivo per il quale la comunicazione dei provvedimenti adottati all'UPD avvenne solo nel 2016 e non nel novembre 2013 ossia appena l'UPD venne costituito nella nuova composizione.

L'art. 55 comma 4 del d.lgs. 165/2001 nella sua formulazione antecedente all'entrata in vigore della c.d. Legge Brunetta prevedeva, infatti, che *Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.*

Pertanto, anche secondo la disciplina precedente alla c.d. riforma Brunetta, la competenza alla contestazione spettavano all'UPD. La Corte di Cassazione ha, infatti, avuto modo di precisare di recente che *Ancor prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2009, questa Corte, nell'interpretare del testo originario del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, aveva evidenziato il carattere inderogabile dell'attribuzione di competenza di cui dell'art. 55, comma 4, e, richiamato l'art. 1418 c.c., comma 1, aveva ritenuto affetta da nullità la sanzione inflitta da soggetto diverso dall'UPD. Il principio è stato poi ribadito dalla giurisprudenza successiva (cfr. i richiami contenuti nella motivazione di Cass. n. 7687/2017), sicché si è consolidato l'orientamento secondo cui, nell'impiego pubblico contrattualizzato, diversamente da quanto si verifica*

nell'impiego privato per la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 (cfr.

Cass. S.U. n. 4844/1994 e Cass. S.U. n. 7880/2007), il vizio che deriva dal

mancato rispetto delle prescrizioni attinenti alla regolarità del procedimento

disciplinare è da ricondurre alla nullità per violazione di norma inderogabile

di legge.

Quanto ai termini, il D.Lgs. n. 150 del 2009, nel sottrarre alla contrattazione

collettiva la disciplina del procedimento, ne aveva rigidamente scadenzato le

diverse fasi, prevedendo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, commi 2 e 4,

la decadenza dall'azione disciplinare in conseguenza dell'omesso rispetto dei

termini, ai quali, quindi, aveva attribuito carattere di perentorietà.

Nell'interpretare le disposizioni in parola, peraltro, la giurisprudenza di

questa Corte aveva limitato la perentorietà ai soli termini fissati per l'avvio e

per la conclusione del procedimento, escludendo, invece, che potesse derivare

l'invalidità della sanzione dall'omesso rispetto dei termini

endoprocedimentali fissati per la trasmissione degli atti all'UPD (Cass. n.

16900/2016) e per l'audizione dell'incolpato (Cass. n. 17245/2016), salva

l'ipotesi di un'effettiva lesione del diritto di difesa del dipendente sottoposto a

procedimento (cfr. Corte di Cassazione Sez. Lavoro sent. 33619 de

15.11.2022).

La decisione da ultimo richiamata risulta, inoltre, particolarmente chiara per

aver evidenziato come la riforma che ha portato all'introduzione del comma 9

ter all'interno dell'art. 55 *bis* ha fortemente modificato l'orientamento

consolidatosi sino a quel momento.

Risulta, pertanto, evidente che la riforma contenuta nel D.lgs. n. 75/2017 oltre

a non risultare applicabile al caso in esame – come peraltro evidenziato dalla

difesa dell'odierno convenuto – ha assunto una portata fortemente innovativa che ha determinato un deciso mutamento degli orientamenti saldamente consolidati al momento dei fatti per cui è causa. In altre parole, la solidità dell'orientamento affermatosi ha richiesto un intervento legislativo per addivenire all'interpretazione che il convenuto vorrebbe vedere applicata alla propria condotta circa quattro anni prima della novella legislativa; ferma restando, peraltro, la necessità di prova della mancata compromissione del diritto di difesa ed il rispetto del principio di tempestività.

Sulle medesime considerazioni deve ritenersi, inoltre, che lo IACP abbia correttamente ritenuto di non ricorrere innanzi alla Corte di Cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello di Palermo.

Anche le prospettazioni difensive connesse all'erronea valutazione compiuta dalla Corte d'Appello non possono conseguentemente ritenersi condivisibili.

3.2. Da ultimo, sempre in ordine all'elemento soggettivo, deve osservarsi come la gravità della colpa, tenuto conto del chiaro tenore delle disposizioni applicabili al momento del verificarsi dei fatti, non possa ritenersi stemperata neanche alla luce della decisione assunta dal giudice del lavoro di primo grado.

Al riguardo, si ritiene risolutivo osservare che le valutazioni contenute nella decisione del Tribunale del Lavoro di Agrigento n. 1345/2108 non si ancoravano, infatti, alla correttezza dell'operato dell'Amministrazione o sulla complessità delle disposizioni vigenti quanto, piuttosto, sulla mancata tempestiva impugnazione dei provvedimenti di contestazione dell'addebito disciplinare o di sospensione del relativo procedimento da parte del sig. Guercio. Dette argomentazioni, pertanto, non possono essere valorizzate diversamente al punto da mutare la valutazione sulla condotta dell'odierno

convenuto che, quantomeno con riguardo al caso in esame, è risultata altamente negligente.

Tanto premesso, il Collegio ritiene condivisibile la prospettazione attorea in ordine alla evidente violazione, ad opera dell'odierno convenuto, delle norme vigenti in materia di procedimento disciplinare al momento dei fatti nonché sull'effetto che tali violazioni hanno prodotto.

4. D'altra parte, il Collegio ritiene che la quantificazione del danno contenuta in citazione debba trovare sensibile rimodulazione, oltre che per quanto osservato in ordine al nesso causale, per quanto si dirà appresso.

Sul punto deve premettersi che la Procura regionale agisce per ottenere il pagamento della somma di euro 262.758,67. Detta somma, ottenuta in ragione del provvedimento di assegnazione adottato in data 11 giugno 2021, costituisce la sommatoria di: i) euro 258.110,93 per complessiva sorte (ovvero indennità risarcitoria e oneri diretti, ma non quelli indiretti, in favore del dipendente, nonché spese, oneri ed accessori legali della fase giudiziale di merito); ii) euro 100,00, per spese di dichiarazione della fase esecutiva; iii) euro 4.547,74 per spese legali ed ulteriori oneri ed accessori della fase esecutiva.

Ebbene, come già evidenziato, si ritiene che la quota di danno causalmente riconducibile alla condotta dell'odierno convenuto sia soltanto quella connessa al mancato servizio per il periodo compreso tra il 30 settembre 2013 al 29 luglio 2016.

Dall'importo di euro 262.758,67 devono dunque sottrarsi le spese insorte successivamente a detta ultima data ossia le spese legali della fase giudiziale di merito (per euro 6.800,00), euro 100,00 per le spese di dichiarazione della

fase esecutiva, euro 4.547,74 per spese legali ed ulteriori oneri ed accessori della fase esecutiva. Si ottiene così la somma di euro 251.310,93. Detta somma, come osservato nella CTP a firma della dott.ssa Restivo, corrisponderebbe sostanzialmente alle n. 78 (*rectius* 71 mensilità più le 6 tredicesime) il cui pagamento è stato richiesto con l'atto di precetto dal 1° settembre (*rectius* 30 settembre) 2013 al 29 settembre 2019. Ogni mensilità, in media, considerando le perequazioni e gli oneri diretti, è stata, dunque, quantificata in euro 3.263,77. Per come già evidenziato, all'importo di euro 251.310,93 vanno sottratte le mensilità (e le tredicesime) relative al periodo successivo al 29 luglio 2016 sino al 29 settembre 2019. Tale periodo corrisponde a 38 mensilità, 2 tredicesime intere (2017 e 2018), 5/12esimi della tredicesima 2016 e 9/12esimi della tredicesima 2019 ossia, rispettivamente ad euro 124.023,26, euro 6.527,54, euro 1.359,90 ed euro 2447,82. Sottraendo detti importi a quello di euro 251.310,93 si perviene al risultato di euro 116.952,41.

Rispetto alla quantificazione così ottenuta, il Collegio deve osservare, altresì, che il sig. Guercio, nel periodo compreso tra il 4 agosto 2014 ed il 30 marzo 2015 era detenuto agli arresti domiciliari (causa di sospensione obbligatoria dal servizio) e, pertanto, lo stesso si trovava in una condizione incompatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa presso lo IACP di Agrigento nonché con la percezione dell'indennità di *restitutio in integrum* riconosciuta allo stesso in seguito alla dichiarazione di nullità del provvedimento di licenziamento. Tale periodo corrisponde a 8 mensilità, 5/12esimi della tredicesima 2014 e 3/12esimi della tredicesima 2015 ossia, rispettivamente ad euro 26.110,16, euro 1.359,90 ed euro 815,94. Sottraendo detti importi a

quello di euro 116.952,41 si perviene al risultato di euro 88.666,41.

Ancora, deve rammentarsi che nei confronti del sig. Guercio, con il provvedimento del 16 ottobre 2013, a far data dal 1.11.2013, venne applicata la misura cautelare della privazione della retribuzione con la corresponsione della sola indennità alimentare, come definita dall'art. 5 comma 7 del CCNL 11.04.2008 ossia *un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato.*

Dal trattamento spettante dovrà, pertanto, portarsi in detrazione quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare ovvero, tenuto conto dello stipendio base risultante dalla busta paga del mese di ottobre 2020 di euro 2.720,69 (stipendio base, RIA, ecc.) al 50% per le nove mensilità comprese tra il 1.11.2013 ed il mese di agosto 2014 (data degli arresti domiciliari) euro 12.243,10.

Il danno riconducibile alla condotta dell'odierno convenuto, fatti salvi gli esiti dei giudizi attualmente pendenti per la quantificazione delle spettanze del sig. Guercio deve dunque quantificarsi in euro 76.423,31.

5. Su tale ultimo importo, il Collegio ritiene, altresì, di dover esercitare il proprio potere riduttivo. Deve, in particolare, tenersi conto, oltretutto della formazione dell'odierno convenuto, della particolarità del caso specifico e della volontà di evitare che un dipendente infedele continuasse a prestare servizio nell'Amministrazione che aveva danneggiato, peraltro, con possibili ulteriori riflessi anche in termini di danno all'immagine. Tali aspetti il Collegio ritiene che possano giustificare l'applicazione della riduzione del

50% del danno come sopra quantificato che, pertanto, deve essere ridotto ad euro 38.211,65.

Tanto premesso, fermo restando, si ribadisce ancora una volta, gli esiti del giudizio di opposizione all'atto di precetto e le eventuali riduzioni che da esso possano conseguire, tenuto conto dell'attualità e concretezza del danno, si ritiene di condannare il sig. Sajeve Ulisse al pagamento della somma di euro 38.211,65.

Restano assorbite le ulteriori questioni.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda attorea e condanna Sajeve Ulisse al pagamento omnicomprendivo di € 38.211,65 (euro trentottomiladuecentoundici/65centesimi), ed agli interessi legali, dalla data di deposito della presente sentenza e fino al soddisfo in favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 375,77 (euro trecentosettantacinque/77centesimi).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024

L'Estensore

Il Presidente

dott. Salvatore Grasso

dott. Salvatore Chiazzese

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

